



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905
Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 54
4 giugno 2019

**FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEI
FUNZIONARI ASSISTENTI SOCIALI**

Vi alleghiamo il protocollo d'intesa ricevuto dall'Amm.ne.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 2104/c-1660

Roma, 04 GIU. 2019

⇒ FP/CGIL

⇒ CISL/FP

⇒ UIL/PA

⇒ CONFINTESA FP

⇒ CONFSAL/ UNSA

⇒ FLP

OGGETTO: Formazione continua obbligatoria del Funzionari Assistenti Sociali.

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unito protocollo d'intesa concernente la formazione e l'aggiornamento professionale in favore degli Assistenti Sociali sottoscritto da tutte le parti interessate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giallongo



SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

**PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
IN FAVORE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

TRA

la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE** (di seguito denominata "SNA")
con sede in Roma, Via dei Robilant n. 11, nella persona del Presidente *pro tempore* Prof. Stefano Battini;

E

il **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie** (di seguito denominato "Dipartimento") con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato dal Capo Dipartimento *pro tempore* Prefetto dott. Luigi Varratta;

E

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI** (di seguito denominato "CNOAS") con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, rappresentato dal Presidente *pro tempore* dott. Gianmario Gazzi;

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'Assistente Sociale è figura professionale regolamentata ai sensi della L. 23 marzo 1993, n. 84 e che l'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in ambito privato che nel pubblico impiego;

- tale requisito è previsto anche per l'accesso nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ai sensi del CCNL integrativo per il personale contrattualizzato di livello non dirigenziale del 20 settembre 2010, in quanto anche in tale contesto tale professionalità è finalizzata al sostegno delle diverse aggregazioni sociali per affrontare situazioni di bisogno o di rischio emarginazione;
- il CNOAS ha approvato, in data 14 ottobre 2016, il "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali", il quale, all'art. 5, stabilisce che ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 crediti per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia;
- il CNOAS ha il compito di favorire ed indirizzare lo svolgimento della formazione continua professionale di tutti gli Assistenti Sociali, compresi coloro che svolgono la propria attività presso le Amministrazioni pubbliche. A tale scopo, promuove la formazione anche a distanza ed anche in collaborazione con altri soggetti ed è preposto alla validazione delle agenzie formative e dei professionisti formatori, sulla base dei requisiti specificati nel succitato Regolamento;
- il CNOAS riconosce e considera idonei al conseguimento del credito gli eventi formativi promossi ed organizzati dai Consigli Regionali dell'Ordine (CROAS), nonché quelli organizzati dal medesimo Consiglio e da altri soggetti preventivamente accreditati dall'Ordine stesso;
- i Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al CNOAS il piano dell'offerta formativa a valenza annuale che verrà trasmesso al Ministero dell'Interno;

VISTO

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui "le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) ed in particolare l'art. 3, comma 2, ove è stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 2, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 178/2009 sopra citato, il quale stabilisce che la Scuola debba promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo

- organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità dell'efficienza e dell'economicità del sistema complessivo;
- l'art. 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato ed integrato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione, tra gli altri Istituti, anche della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI);
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2014, emanato ai sensi dell'art. 21, comma 6, del citato D.L. n. 90/2014, secondo il quale le risorse finanziarie destinate alla formazione, precedentemente assegnate alla SSAI ed alle altre Scuole sopresse, sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
 - il D.P.R. n. 137/2012 che dispone il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale, tra gli altri, degli Assistenti Sociali e, pertanto, è interesse delle Parti collaborare per sviluppare ed accrescere le conoscenze di coloro che svolgono la propria attività quali Funzionari Assistenti Sociali del Ministero dell'Interno, mediante idonei percorsi formativi, anche al fine di garantirne lo sviluppo professionale a garanzia del diritto degli utenti di essere fruitori di prestazioni professionali adeguate;

CONSIDERATO

- che il CNOAS ha manifestato l'interesse a sottoscrivere un protocollo d'intesa con la SNA ed il Ministero dell'Interno al fine di sostenere la formazione permanente degli Assistenti Sociali in servizio presso lo stesso Ministero;
- che la sede didattico-residenziale di Via Veientana n. 386 in Roma opera, quale struttura del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per l'espletamento della formazione specifica a favore del personale dell'amministrazione civile dell'Interno e di altre attività formative organizzate dalla SNA, nonché per lo svolgimento di attività istituzionali, per l'ospitalità residenziale del personale civile in missione e per la realizzazione di iniziative su base convenzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Protocollo regola e disciplina le attività di formazione continua destinate ai funzionari Assistenti Sociali dell'Amministrazione Civile dell'Interno.
Le premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Allo scopo di favorire il conseguimento dei crediti formativi di cui in premessa, d'intesa tra le Parti potranno essere elaborati specifici programmi formativi diretti ai funzionari Assistenti Sociali in servizio presso il Ministero dell'Interno, da realizzarsi prioritariamente presso la sede didattico-residenziale del Dipartimento, sita in Roma, in via Veientana n. 386.

Gli stessi funzionari Assistenti Sociali potranno partecipare, altresì, alle iniziative formative realizzate dalla SNA, presso la propria sede, che avranno valore ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

I funzionari Assistenti Sociali sono autorizzati, inoltre, a partecipare alle iniziative formative promosse dal CNOAS o da altri soggetti da esso accreditati, previo assenso e salvo esigenze di servizio dell'Ufficio di appartenenza, cui dovranno essere indirizzate le convocazioni ai corsi.

Potranno, altresì, essere progettati e promossi percorsi formativi a livello territoriale, anche in collaborazione con i Consigli degli ordini regionali, nell'ottica dello scambio di esperienze e conoscenze, da considerarsi anch'essi validi ai fini del conseguimento dei crediti formativi minimi necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo. In questo caso, i funzionari Assistenti Sociali, in servizio presso le sedi periferiche del Ministero dell'Interno, dovranno partecipare ai corsi organizzati presso la propria Regione o nella sede più vicina alla propria.

Per garantire la migliore funzionalità degli uffici di appartenenza, nella frequenza ai corsi dovrà essere, altresì, assicurata una turnazione tra i funzionari Assistenti Sociali della stessa sede con preferenza a favore di coloro che non siano ancora stati destinatari di attività formativa o lo siano stati in misura inferiore rispetto ad altri dipendenti.

Art. 3

I Funzionari Assistenti Sociali in servizio presso l'Amministrazione civile dell'Interno, anche partecipanti ai corsi organizzati dal CNOAS o da altri soggetti da esso accreditati, saranno considerati in servizio a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 53, co. 8, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione dell'Interno. Per questo motivo, qualora la frequenza al corso sia prevista presso sedi diverse dal Ministero dell'Interno, i funzionari suindicati potranno pernottare a titolo gratuito presso la sede didattico-residenziale di Via Veientana n. 386, compatibilmente con lo stato di ricettività della struttura.

La SNA non sosterrà oneri diversi e/o ulteriori rispetto a quelli relativi alla didattica dei corsi.

Art.4

Le parti si riservano di definire in specifici accordi operativi eventuali ulteriori attività formative.

Dal presente Protocollo d'intesa non derivano ulteriori oneri per le Parti.

Art.5

E' costituita una Commissione congiunta finalizzata al monitoraggio e alla valutazione di quanto stabilito dal presente Protocollo. La Commissione è composta da due rappresentanti – un titolare e un sostituto – per ciascuna delle Parti. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno. In esito alla riunione, la Commissione redigerà una relazione da trasmettere alle Parti, attestante gli esiti del monitoraggio effettuato, nonché le eventuali proposte emerse.

Art.6

Il presente atto ha durata triennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione. Con apposita nota scritta potrà essere modificato ed integrato e potrà essere rinnovato alla scadenza.

Ciascuna delle Parti, inoltre, potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo attraverso comunicazione scritta inviata alle altre Parti, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già programmate.

Roma, data ultima firma digitale

Per
la Scuola Nazionale
dell'Amministrazione
Il Presidente

Per
il Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Il Capo Dipartimento
Prefetto Dott. Luigi Varratta

Per
il Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti
Sociali
Il Presidente
Gianmario Gazzi